

REGOLAMENTO (CEE) N. 1071/74 DELLA COMMISSIONE

del 30 aprile 1974

che fissa l'importo supplementare ed il livellamento degli importi compensativi monetari per alcuni prodotti del settore delle carni suine

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 121/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni suine⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1652/73⁽²⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5, comma 2,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3450/73⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

considerando che nel caso in cui il prezzo d'offerta franco frontiera di un prodotto, detto in seguito « prezzo d'offerta », scenda al disotto del prezzo limite, il prelievo applicabile a tale prodotto deve essere aumentato di un importo supplementare pari alla differenza tra il prezzo limite e il prezzo d'offerta, determinato conformemente alle disposizioni dell'articolo 1 del regolamento n. 202/67/CEE della Commissione, del 28 giugno 1967, relativo alla fissazione dell'importo supplementare per le importazioni di prodotti del settore delle carni suine in provenienza da paesi terzi⁽⁵⁾, modificato dal regolamento n. 614/67/CEE⁽⁶⁾;

considerando che il prezzo d'offerta dev'essere stabilito per tutte le importazioni provenienti da tutti i paesi terzi; che, tuttavia, qualora le esportazioni da uno o più paesi terzi si effettuino a prezzi anormalmente bassi, inferiori ai prezzi praticati dagli altri paesi terzi, dev'essere stabilito un secondo prezzo d'offerta per le esportazioni da questi altri paesi;

considerando che, dal controllo regolare dei dati sui quali è basata la constatazione del prezzo medio d'offerta dei prodotti di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento n. 121/67/CEE, risulta che per le importazioni elencate nell'allegato per prodotto e paese d'origine devono essere fissati importi supplementari corrispondenti alle cifre indicate in detto allegato;

considerando che il regolamento n. 137/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967⁽⁷⁾, modificato da ul-

timo dal regolamento (CEE) n. 3158/73⁽⁸⁾, ha stabilito le regole generali che consentono la fissazione di importi supplementari per i prodotti per i quali non è stato fissato un prezzo limite; che il regolamento n. 202/67/CEE prevede talune modalità di applicazione di tali norme, in particolare per quanto riguarda la determinazione delle offerte franco frontiera di questi prodotti; che, secondo le informazioni giunte alla Commissione, le offerte in provenienza dai paesi terzi, determinate tenendo conto tanto dei prezzi indicati nei documenti doganali quanto di tutti gli altri elementi indicativi dei prezzi praticati nei paesi terzi, evolvono in modo tale che è necessario fissare importi supplementari per questi prodotti corrispondenti alle cifre indicate in allegato;

considerando che, conformemente all'articolo 1 dei regolamenti n. 121/65/CEE⁽⁹⁾, (CEE) n. 564/68⁽¹⁰⁾, 998/68⁽¹¹⁾, 2260/69⁽¹²⁾ e 1570/71⁽¹³⁾, i prelievi applicabili a taluni prodotti, indicati in detti regolamenti, originari ed in provenienza dalla Repubblica federale d'Austria, dalla Repubblica popolare di Polonia, dalla Repubblica popolare ungherese, dalla Repubblica socialista di Romania e dalla Repubblica popolare di Bulgaria, non sono aumentati di un importo supplementare;

considerando che l'articolo 4 bis, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 974/71 prevede che gli importi compensativi concessi in seguito al deprezzamento di una moneta non possono essere superiori all'onere all'importazione;

considerando che la presa in considerazione dell'importo supplementare nell'onere all'importazione annullerebbe l'effetto di tale importo; che ciò condurrebbe anche ad un onere all'importazione diverso secondo che i prodotti provengano da paesi terzi che garantiscono il rispetto del prezzo limite oppure da paesi che non lo garantiscono;

considerando che di conseguenza le importazioni in provenienza da questi paesi terzi, per i quali non vengono fissati importi supplementari, sarebbero sottoposte allo stesso onere di quelli in provenienza da qualsiasi altro paese terzo; che una tale misura renderebbe impossibile una adeguata applicazione del regime d'importazione nei riguardi dei paesi terzi e che po-

(1) GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2283/67.

(2) GU n. L 166 del 23. 6. 1973, pag. 1.

(3) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.

(4) GU n. L 353 del 22. 12. 1973, pag. 25.

(5) GU n. 134 del 30. 6. 1967, pag. 2837/67.

(6) GU n. 231 del 27. 9. 1967, pag. 6.

(7) GU n. 122 del 22. 6. 1967, pag. 2395/67.

(8) GU n. L 322 del 23. 11. 1973, pag. 1.

(9) GU n. 155 del 18. 9. 1965, pag. 2560/65.

(10) GU n. L 107 dell'8. 5. 1968, pag. 6.

(11) GU n. L 170 del 19. 7. 1968, pag. 14.

(12) GU n. L 286 del 14. 11. 1969, pag. 22.

(13) GU n. L 165 del 23. 7. 1971, pag. 23.

trebbe condurre a distorsioni sia negli scambi con i paesi terzi sia negli scambi intracomunitari ovvero provocare altre perturbazioni del mercato ;

considerando che è quindi necessario, nel settore delle carni suine, comprendere per « onere all'importazione » ai sensi delle disposizioni citate il solo importo del prelievo e livellare di conseguenza l'importo compensativo monetario concesso in seguito al deprezzamento di una moneta a questo importo ;

considerando che il comitato di gestione per le carni suine non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Gli importi supplementari previsti nell'articolo 13 del regolamento n. 121/67/CEE per i prodotti di cui all'ar-

ticolo 1, paragrafo 1, del regolamento stesso, menzionati nell'allegato, sono fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

L'importo compensativo concesso in seguito al deprezzamento di una moneta non può essere superiore all'importo del prelievo fissato conformemente alle disposizioni degli articoli 9 e 10 del regolamento n. 121/67/CEE.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il 1° maggio 1974.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 30 aprile 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

Numero della tariffa doganale comune	Designazione dei prodotti	Importo supplementare u.c./100 kg	Designazione dell'importazione
02.06 (seguito)	2. mezzene bacon, ³ / ₄ anteriori, ³ / ₄ posteriori e parti centrali : aa) mezzene bacon bb) ³ / ₄ anteriori cc) ³ / ₄ posteriori e parti centrali 3. Prosciutti, anche in parti, non disossati 4. Spalle, anche in parti, non disossate 5. Lombate, anche in parti, non disossate 6. Pancette (ventresche), anche in parti 7. altre	5,00 5,00 5,00 7,80 6,10 8,10 4,40 8,10	

(¹) La nomenclatura dei prodotti risulta dall'allegato II del regolamento n. 137/67/CEE.